



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	31260
Del	2 / 5 / 17
Til./Cl.	IX / 2 Partenza
Decreti n.	900 / 2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali

IL DIRETTORE GENERALE

CUP J41E15000530005
CIG 6525218C3A

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Rep. 446/2015, adottata nella seduta del 27.11.2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per l'appalto dei lavori per il *Risanamento conservativo, consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale della Biblioteca Regionale Universitaria "Giacomo Longo" sita in Via dei Verdi, 71, Messina*, per l'importo complessivo di € 3.300.000,00 ed è stato autorizzato l'espletamento della gara mediante procedura aperta per l'importo a base d'asta di € 2.655.835,76, di cui € 799.260,34 per oneri sicurezza ed incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 - V Serie Speciale - del 23.03.2016;

VISTI i verbali di gara della Commissione di gara ed in particolare il verbale n. 45 del 22.3.2017, con il quale è stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto all'A.T.I. I.Co.Ser. s.r.l. di Gangi (Pa)/Edile V.N.A. Soc. Coop. di Raffadali (Ag), che ha offerto il ribasso del 31,916%, più vicino per difetto alla soglia di anomalia risultata pari a 32,00;

VISTA la nota prot. n. 22397 del 27.03.2017, con cui è stata data comunicazione della predetta aggiudicazione provvisoria al primo e al secondo concorrente in graduatoria;

VISTO l'esito provvisorio pubblicato sul sito www.unime.it;

VISTA la nota assunta al protocollo di Ateneo n. 27950 del 18.4.17, con la quale il secondo concorrente in graduatoria, A.T.I. Consorzio stabile Eos/Costruire s.r.l., ha trasmesso il preavviso di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'ammissione operata a favore del concorrente A.T.I. Impregida s.r.l./Suron s.r.l. per mancanza dei requisiti di ordine speciale e la rideterminazione della soglia di anomalia, che determinerebbe l'aggiudicazione in proprio favore;

CONSIDERATO che occorre procedere ad una attenta valutazione delle doglianze espresse dall'Ati in questione, che appaiono, da una prima verifica d'ufficio dell'attestazione Soa dal sito informatico Anac, non prive di fondamento;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere ad una attenta valutazione di quanto dedotto nel ricorso pervenuto, al fine di garantire il rispetto dei principi di par condicio tra i concorrenti, nonché di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa nella fase di scelta del contraente e di verifica dei requisiti di ammissione delle imprese partecipanti;

RILEVATO che a fronte del suddetto interesse pubblico non sussistono, allo stato, situazioni consolidate di affidamento qualificato dei destinatari dell'aggiudicazione;

RICHIAMATA la giurisprudenza ricorrente e consolidata nell'ambito del territorio siciliano del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 740/2015, come pure il più recente n. 67/2017, in tema di cristallizzazione delle medie e ricalcolo delle soglie di anomalia, con le quali si ritiene legittimo l'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, a condizione che non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO, altresì, l'orientamento dell'Anac (delibera n. 29/2017), secondo cui la violazione del principio di immodificabilità della soglia non sussiste nel provvedimento di autotutela disposto dall'amministrazione, se non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, *in quanto in tal modo è garantito il punto di equilibrio tra l'interesse alla stabilità dei risultati della gara e quello alla corretta osservanza delle norme relative al suo svolgimento: consentendo all'amministrazione di ravvedersi prima dell'aggiudicazione definitiva, senza frustrare le esigenze di celerità perseguite dalla norma, si evita che l'amministrazione, pur essendosi accorta dell'errore debba mantenere ferma l'aggiudicazione in favore di un operatore che non lo merita*;

VALUTATA l'opportunità che la stazione appaltante si conformi altresì alle scelte intraprese in situazioni simili in altre procedure di gara, di procedere cioè in autotutela, al fine di garantire il rispetto dei suddetti principi di par condicio tra i concorrenti, nonché di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATA l'opportunità che si proceda in via cautelativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 241/90, alla sospensione dell'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara con verbale n. 45 del 22.3.17, nonché, ove occorra, della rispettiva comunicazione prot. n. 22397 del 27.03.2017, inoltrata al primo ed al secondo concorrente in graduatoria, e dell'esito provvisorio pubblicato sul sito dell'Ateneo;

RITENUTO di dovere comunicare a tutte le ditte ammesse alla fase finale della procedura in oggetto l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e segg. della L. n. 241/90, per la verifica della legittimità e l'eventuale conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'A.T.I. I.Co.Ser. s.r.l./Edile V.N.A. Soc. Coop. di cui al verbale n. 45 del 22.3.17 della Commissione di gara, nonché, ove occorra, della nota di comunicazione e dell'esito provvisorio sopra richiamati;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover assegnare alle ditte interessate il termine di dieci giorni naturali e consecutivi per formulare eventuali osservazioni;

CONSIDERATA, altresì, la necessità che la stazione appaltante riconvochi, allo spirare del termine suddetto, la Commissione di gara di cui al D.D. n. 1158 del 24.5.16, affinché proceda alla verifica e valutazione di quanto dedotto dall'A.T.I. Consorzio stabile Eos/Costruire s.r.l. nel preavviso di ricorso suddetto, nonché delle osservazioni eventualmente pervenute, ed all'adozione dei provvedimenti consequenziali,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di sospendere in via cautelativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 241/90, l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara con verbale n. 45 del 22.3.17, nonché la comunicazione prot. n. 22397 del 27.03.2017, inoltrata al primo ed al secondo concorrente in graduatoria e l'esito provvisorio pubblicato sul sito dell'Ateneo;
- di comunicare a tutte le ditte ammesse alla fase finale della procedura in oggetto l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e segg. della L. n. 241/90, per la verifica della legittimità e l'eventuale conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'A.T.I. I.Co.Ser. s.r.l./Edile V.N.A. Soc. Coop. di cui al verbale n. 45 del 22.3.17 della Commissione di gara, nonché, ove occorra, della comunicazione prot. n. 22397 del 27.03.2017 e dell'esito provvisorio pubblicato sul sito dell'Ateneo, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/90;
- di assegnare alle suddette ditte il termine di dieci giorni naturali e consecutivi per formulare eventuali osservazioni;
- di riconvocare a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni la Commissione di gara di cui al D.D. n. 1158 del 24.5.16, affinché proceda alla verifica di quanto dedotto dall'A.T.I. Consorzio stabile Eos/Costruire s.r.l. nel predetto preavviso di ricorso e delle osservazioni eventualmente pervenute ed all'adozione dei provvedimenti consequenziali coerentemente alle premesse del presente decreto;
- di dare pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ateneo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco de Domenico)

Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali: Avv. Daniela Nostro

Unità Organizzativa Appalto Lavori: Dott. Rosanna Oliva – R.p.a.

R.U.P.: Ing. Francesco Oteri